TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA SEZ. DI BARI

RICORSO

EX ART. 130 CPA

Per Dott. De Palma Vito (CF: DLPVTI66S13E036D), nato a Ginosa il 13/11/1966 ed ivi residente alla Via Umberto Giordano n. 14, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Paolo SSTFNC55D27A662L - pec avv.francescopaolosistosda@pec.it), Sisto (CF. Gianluigi Pellegrino (C.F. PLLGLG67T12H501S pec: gianluigi.pellegrino@pec.it), Sabina Ornella di (CF.DLCSNR55H55D643E-pec Lecce sabina.dilecce@pec.giuffre.it), Luciano Ancora (C.f NCRLCN62L01E815N-pec avvlucianoancora@legalmail.it) elettivamente domiciliati in Bari alla via Roberto da Bari n. 22 presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Sisto (per le comunicazioni/e o notificazioni si indica quale domicilio digitale pec gianluigi.pellegrino@pec.it)

CONTRO

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta, legale rappresentante protempore

E NEI CONFRONTI

dei sig.ri

- -Longo Giuseppe
- -Mazzarano Michele
- -La Notte Francesco
- -Pendinelli Mario
- -Mennea Ruggiero

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO

nei limiti di interesse dei ricorrenti, dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti (per l'elezione - del Presidente della giunta regionale e - del **Consiglio regionale della Puglia** del 20 e 21 settembre 2020), ed, in particolare, dell'allegato al verbale operazioni del 30.10.2020;

-nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti;

nonché per la correzione del risultato elettorale

con la proclamazione del ricorrente, dott. Vito De Palma, alla carica di consigliere regionale della Regione Puglia, con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione.

1. Il 20 e 21 settembre 2020 si sono tenute le elezioni del Presidente della giunta regionale e del **Consiglio regionale** della Puglia, che sono disciplinate dalla L 108/68 per come recepita in Puglia con L.R. n. 2/2005 e L.R. n. 7/2015.

Sulla base della suddetta normativa il consiglio regionale è composto da 50 consiglieri, più il presidente.

I primi 23 seggi vengono ripartiti a livello circoscrizionale e i restanti 27 a livello di collegio unico regionale (CUR).

La soglia di sbarramento per l'accesso delle liste alla assegnazione dei seggi è dell'8% per le coalizioni e per le liste che si presentano da sole e del 4% per le liste che si presentano in coalizione.

Dopo la fase di assegnazione dei seggi su base circoscrizionale alle liste che hanno superato la soglia applicabile, e giunti alla fase CUR il riparto di tali seggi (sempre alle sole liste che hanno superato la soglia) avviene anche a mezzo di una cd. correzione cd. maggioritaria, nel senso che alle liste accedono al Consiglio e che sostengono il candidato Presidente eletto viene assicurato un determinato numero di seggi in base ai voti dalle stesse raccolti; in particolare, se dette liste raggiungono o superano il 40% dei voti, si garantisce alle stesse l'assegnazione in totale di almeno 29 consiglieri, se i voti sono tra il 35% e il 40%, 28 seggi e se sono sotto il 35%, 27 seggi.

2. Nel caso di specie, terminato lo spoglio, il Ministero dell'Interno ha pubblicato i

dati e le risultanze sul Sistema informativo elettorale "Eligendo" e, in applicazione dell'art. 15 co. 6 L. 108/1968, come sost. dall'art. 8 della L.R. Puglia n. 7/2015, ha correttamente dato atto che, in sede di attribuzione dei seggi consiliari con CUR, computata la correzione maggioritaria, sulla base dei voti registrati, alle liste di sostegno al candidato Presidente eletto (Michele Emiliano) aventi accesso al Consiglio in quanto superanti le soglie di sbarramento, dovessero essere garantiti 27 seggi.

- 3. Pertanto alle liste di minoranza spettavano i restanti 23 seggi. Conseguentemente, risultava eletto il dott. Vito Di Palma qui ricorrente, candidato nella circoscrizione di Taranto, alla carica di consigliere regionale nella lista n. 20, avente il contrassegno "Forza Italia".
- 4. Senonché l'Ufficio elettorale ha, invece, ritenuto di dover garantire non 27, bensì 29 seggi alle liste di maggioranza, il che comporta che si riducono a 21 i seggi per la minoranza e il ricorrente non risulta eletto, ma solo primo dei non eletti nella detta lista.

A tanto l'ufficio elettorale ha provveduto sulla base di quanto ha ritenuto di dedurre nell'allegato al verbale ove, in dichiarato revirement rispetto all' applicazione della legge sin qui pacifica e seguita anche nella precedente tornata elettorale, ha stabilito che, nel computare ai fini dei seggi da assegnare col CUR, i voti da considerare per le liste di sostegno al presidente eletto, ai fini di determinare la quota di consiglieri da garantire sulla base della correzione maggioritaria, dovessero essere considerati anche quelli relativi alle liste che, non superando la soglia di sbarramento, non hanno radicale accesso al riparto dei seggi. Ed è sulla base di tale computo che alle liste di sostegno al candidato Presidente eletto, aventi titolo alla assegnazione dei seggi, ne sono stati garantiti 29 e non 27 con connessa riduzione di quelli spettanti alle altre liste e mancata elezione del ricorrente.

4. Da quanto precede la legittimazione e l'interesse al presente ricorso che fondato sulle seguenti ragioni in

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 L. 108/1968 COME SOST. DALL'ART. 8 DELLA L.R. PUGLIA N. 7/2015. ECCESSO DI POTERE.

0. Già in termini di sintesi è evidente l'illegittimità qui censurata.

Il correttivo maggioritario stabilito dalla legge pugliese è espressamente riferito alle liste che in Consiglio compongono la maggioranza. Ed a tal fine considera i voti raccolti da queste. Non già da quelle che non avendo superato la soglia sono escluse sin dall'inizio dei vari segmenti del procedimento conseguente allo spoglio per l'assegnazione dei seggi.

Non si tratta, per espressa scelta del legislatore pugliese, di un premio al Presidente, bensì alla maggioranza consiliare, come reso evidente dalla circostanza che pacificamente non si computano ai fini del premio, i voti pur espressi per il solo Presidente.

Sicché, in assoluta coerenza, si computano ai fini del premio i voti raccolti delle liste di maggioranza che hanno accesso al Consiglio perché hanno superato le relative soglie. Del resto la finalità delle soglie di deflazionare la moltiplicazione di liste verrebbe frustrata da un sistema che invece finirebbe con l'incentivarle ove si computassero ai fini del premio. Di talché le coalizioni sarebbero indotte ad una loro moltiplicazione.

Pertanto come codesto on le Tar ed il Consiglio di Stato (con pronunce richiamate e condivise anche in sentenze della stessa Corte di Appello di Bari) hanno puntualmente evidenziato in specifici precedenti, la norma sicuramente esclude che liste in limine estromesse dalle operazioni di assegnazione dei seggi perché non superanti le soglie, possano "risorgere" nei successivi passaggi procedimentali volti al completamento della ridetta assegnazione.

Il tutto per di più compiendo una interpretazione slabbrata del cd. correttivo maggioritario (oltre quanto previsto dalla legge) a discapito della rappresentanza scaturente dal voto degli elettori.

Già da quanto precede discende la fondatezza del presente ricorso come pure in

analisi si passa ad ulteriormente illustrare.

1. L'Ufficio elettorale è incorso in sicura violazione di legge e dei principi stabiliti dal GA negli specifici precedenti in materia, ove, ribaltando l'interpretazione della legge elettorale pugliese sempre pacificamente seguita e validata dagli uffici del Ministero dell'Interno e dal Giudice Amministrativo, ha, invece, ritenuto che, in sede di computo dei seggi da assegnare con il CUR, sulla base del correttivo maggioritario, vadano nuovamente considerate, sic! (dopo averle in limine doverosamente escluse dal procedimento di assegnazione) le liste che non hanno superato la soglia di sbarramento.

In realtà Codesto On.le Tar con sentenza Sez. II 22.10.2015 n. 1354 e il Consiglio di Stato Sez. V n. 3306/2016, del tutto ineccepibilmente, hanno affermato che all'inizio delle operazioni elettorali le liste che non hanno raggiunto la cd. soglia di sbarramento vengono definitivamente escluse dalle operazioni di assegnazione dei seggi: "la ratio è quella di favorire la concentrazione di candidati in liste omogenee; il meccanismo è, infatti, premiante per queste ultime, determinando la dispersione del voto espresso in favore di liste che non superino una percentuale minima, in modo che l'elettore sia indotto ad orientarsi verso liste che si presume possano superare la soglia di sbarramento prevista dalla legge (si veda in tal senso C.d.S., sez. V, 21.7.2015 n. 3614)." (pag. 6 sent. cit.)

E se è pur vero, come evidenzia l'ufficio, che i precedenti attenevano direttamente alla concreta assegnazione dei seggi individuati in sede di CUR e di garanzia maggioritaria, con la pretesa allora avanzata e rigettata dal giudice, delle liste non superanti lo sbarramento di parteciparvi, ciò non toglie che il Consiglio di Stato e Codesto On.le TAR hanno, espressamente, sancito la doverosa lettura delle norme e principi che delegittimano in radice la determinazione oggi assunta, in totale "testa coda" rispetto alla pacifica applicazione avvenuta nelle precedenti tornate.

Ed invero, già nella successione diacronica delle varie fasi dell'assegnazione dei seggi stabilite dalla legge regionale pugliese, il TAR e il Consiglio di Stato hanno evidenziato come le liste che non raggiungono lo sbarramento fuoriescono dalla

procedura di assegnazione e una volta che sicuramente non partecipano alla prima fase, sarebbe ben singolare che le stesse.... riemergano di incanto per assumere rilievo nella seconda.

Trattasi di conclusioni fatte proprie in sede giurisdizionale dalla stessa Corte di Appello di Bari in sent. n. 1795/18 motivatamente redatta dal medesimo magistrato che presiede l'Ufficio elettorale.

E se quanto innanzi vale per la fase di assegnazione alle singole liste, altrettanto vale per la fase immediatamente precedente di loro suddivisione tra maggioranza e opposizione sulla base del cd. correttivo maggioritario.

Come giustamente evidenzia il Consiglio di Stato, regola generale del procedimento è la fuoriuscita di dette liste in avvio dal sistema di computo e riparto dei seggi e nelle diverse fasi successive, sicché è un errore di impostazione andare a vedere se nei commi relativi alle fasi successive sia ribadita o meno la loro esclusione, quando piuttosto è se mai una loro riconsiderazione che avrebbe necessitato di previsione esplicita (così espressamente il Consiglio di Stato nello specifico richiamato precedente).

Come pure evidentissima è la ratio complessiva del sistema, sottolineata dai giudici di primo e secondo grado, volta ad evitare il più possibile la parcellizzazione dell'offerta elettorale, ratio che verrebbe del tutto tradita ove le coalizioni, per poter raggiungere il maggior numero di seggi garantiti in sede di correzione maggioritaria fossero indotte ad associare più liste **pur pulviscolari**, perché le stesse, pur escluse dal riparto, concorrerebbero di incanto a far prendere più seggi in sede di correzione maggioritaria alle altre liste della coalizione.

Per non dire che queste ultime finirebbero per guadagnare seggi in ragione di voti che gli elettori hanno espresso per liste che, ai fini delle elezioni dei consiglieri, erano loro concorrenti (sic!).

Che trattasi di inaccettabile paradosso, è confermato anche dagli effetti pratici che verrebbero a generarsi nella specie. Ed, infatti, l'Ufficio elettorale, computando anche i voti alle liste che non raggiungono lo sbarramento e che, quindi, non

possono essere destinatarie di seggi, finiscono con l'individuare un quoziente CUR elevatissimo rispetto alla capienza dei voti residui delle sole liste che hanno accesso ai seggi e di cui soltanto, in realtà, andavano considerati i voti. Con l'effetto paradossale che si devono assegnare ben otto dei 19 seggi CUR alle liste di maggioranza, potendosi utilizzare appena complessivi 59 mila voti residui, mentre nell'operazione precedente, compiuta correttamente, 11 seggi erano stato assegnati con la capienza di 700 mila voti, circa 12 volte di più.

Del resto, lo stesso correttivo maggioritario consiste nel rafforzare la rappresentanza consiliare delle liste che sostengono il presidente eletto, ovviamente quelle che al consiglio hanno accesso, non potendosi certo ciò riferire a quelle che non avendo superato la soglia, dallo stesso consiglio sono **in limine estromesse**.

Come pure è evidente che il sistema dei seggi da garantire (cd. correzione maggioritaria) si riferisca pacificamente alle liste che sostengono il Presidente eletto e ai voti da queste raccolti. E' a tali liste, quindi, che la legge intende assegnare più seggi ai fini della governabilità, non riferendosi invece, come pure il legislatore avrebbe potuto diversamente fare, ai voti, comunque, raccolti dal candidato Presidente, come reso palese dalla circostanza che non si computano i voti espressi per il solo Presidente. Di talché, è del tutto coerente che, riferendosi il cd. premio di seggi alle liste e non al Presidente, ed ovviamente solo alle liste che seggi hanno diritto ad acquisire avendo superato la soglia, è del tutto coerente che si considerino solo i voti per queste e non anche quelli dispersi per liste che al consiglio non hanno accesso.

Pertanto, richiamato il principio espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui, una volta escluse all'inizio delle operazioni di assegnazione dei seggi le liste che non superano la soglia, sarebbe stato, piuttosto, un riemergere della loro considerazione che avrebbe richiesto una norma espressa (sicuramente inesistente), è evidente che l'art. 15 come 6 L, 108/68 fatto proprio e integrato dalla legislazione Pugliese, da ultimo con LR 7/15, ove al p. 5 lett. b. prevede che "l'Ufficio divide la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire" si riferisce sempre alle liste della

coalizione cui seggi possono essere ripartiti e quindi quelle che hanno superato la soglia.

Sicché, nel riferirsi alla ripartizione dei seggi *tout court,* le norme in esame escludono, in assenza di contrarie disposizioni espresse, un recupero delle cifre elettorali delle liste escluse.

Come correttamente evidenziato dal Consiglio di Stato con la sent. n. 3306/2016 "sotto questo profilo non può quindi essere sopravvalutata la circostanza che per la determinazione del quoziente elettorale regionale non sia operato alcun riferimento alle liste «ammesse al riparto», ma solo ai «voti residuati». Una simile ripetizione era in realtà superflua, tanto alla luce della norma sul premio di maggioranza, quanto in considerazione del fatto che ai fini dell'ulteriore riparto «dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione» è prevista la determinazione del «totale dei voti residuati di ciascun gruppo di liste» [art. 15, comma 5, lett. b) e c)]."

Codesto On.le TAR, da parte sua, con la sentenza pure innanzi citata, ha evidenziato come "la lettura sistematica della disposizione in esame nel suo complesso conduce a conclusioni non dissimili circa il valore da attribuire al dato testuale in discussione. La norma infatti...disciplina una fase unitaria sebbene articolata in due distinti momenti. Le operazioni vanno lette in stretta successione tra loro, in quanto delineano passaggi progressivi di uno stesso procedimento che vede, in un momento preliminare all'assegnazione dei seggi, l'esclusione delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento. Non avrebbe alcun supporto -né testuale, né logico-sistematico- il ripescaggio, ai fini dell'assegnazione dei seggi residui, di voti ottenuti da liste escluse dall'assegnazione stessa.

A voler tacere che la stessa terminologia utilizzata dal legislatore allude a ciò che rimane di un precedente processo; l'espressione voti "residuali" non può che riferirsi a ciò che resta dalla precedente fase di trattamento dei voti, finalizzata alla ripartizione dei seggi su base circoscrizionale. Non possono avere "resti" le liste che non hanno già partecipato alla distribuzione; queste dispongono semmai di cifre di voti "intere", in alcun modo intaccate".

La richiamata, ed invero pacifica, ratio complessiva di dissuadere la presentazione di liste che non raggiungono soglie minime di consensi, ed il riferirsi l'assegnazione dei seggi aggiuntivi in parola alle liste che all'accesso ai seggi hanno diritto, delegittimano le considerazioni dell'ufficio in ordine alla circostanza che non troverebbe giustificazione il mancato computo di voti dati a liste che, comunque, hanno sostenuto il Presidente eletto, una volta che, come detto, la correzione maggioritaria non è rivolta al Presidente (persino i voti dallo stesso direttamente raccolti pacificamente non si computano), bensì alle liste che in Consiglio lo sostengono componendo la coalizione di maggioranza nell'assise ed ai fini della tenuta della quale la correzione è prevista.

Né ha senso affermare che la interpretazione, ora sorprendentemente seguita dall'ufficio, sarebbe coerente con il principio di rappresentanza democratica, quando si sta discutendo del computo di una correzione rispetto alla proporzionalità democratica, di talché se mai ogni dubbio interpretativo va risolto per il suo carattere circoscritto e non già per il suo ampiamento a discapito dei voti registrati come invece avviene aumentando di due seggi la correzione maggioritaria a scapito dei voti registrati dalle liste di minoranza e in danno del ricorrente.

Inoltre, non appartiene a nessun principio di rappresentanza che il premio alle liste aventi accesso al consiglio venga assegnato non già sulla base dei voti raccolti da queste, bensì sui voti raccolti da altre che erano (quanto al voto per il consiglio) con loro in concorrenza (!!!).

Da tutto quanto precede la evidente fondatezza del presente ricorso e la necessaria correzione degli atti impugnati.

La corretta applicazione dell'art. 15 L. 108/1968 come sost. dall'art. 8 della L.R. Puglia n. 7/2015 conduce pacificamente all'elezione del ricorrente.

Infatti, applicando correttamente la norma deve assegnarsi un seggio alla lista "Forza Italia" nella circoscrizione di Taranto, di talché il ricorrente risulta <u>eletto</u> alla carica di consigliere regionale.

Per converso, illegittima è l'assegnazione così come stabilita dall'Ufficio elettorale.

Per tutti tali motivi il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

a Codesto On.Le TAR, nei limiti di interesse, l'annullamento, *in parte qua*, degli atti impugnati, con correzione delle operazioni elettorali ed attribuzione di un seggio alla lista "FORZA ITALIA" e, conseguentemente, l'elezione del ricorrente alla carica di consigliere regionale.

Si dichiara che non è dovuto contributo unificato, trattandosi di materia elettorale. Con vittoria di spese.

Roma, 18.11.2020

Avv. Francesco Paolo Sisto

SISTO FRANCESCO PAOLO

Firmato digitalmente da SISTO FRANCESCO PAOLO Data: 2020.11.23 15:10:38 +01'00' Avv. Gianluigi Pellegrino

Gianluigi Firmato digitalmente da Gianluigi Pellegrino
Pellegrino Data: 2020.11.23
14:29:24 +01'00'

Avv. Luciano Ancora

ANCORA digitalmente da ANCORA LUCIANO Data: 2020.11.23 15:16:38 +01'00'

Avv. Sabina Ornella di Lecce

DI LECCE SABINA Firmato digitalmente da DI LECCE SABINA ORNELLA

ORNELLA

Data: 2020.11.23 15:11:48
+01'00'